



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2007/2008*

**COMUNICATO UFFICIALE N° 7**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 26 luglio 2007 svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Alberto Maria Bruni, il Vice Presidente Giovanni Taddei Elmi e i componenti Gaetano Casale, Antonio Pezzano e Salvatore Scarfone; Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria).

**1) Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO INFUSINO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 29/03/2007, ha deferito il sig. Infusino alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 36, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2005/2006, un accordo economico con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Chiaravalle per un importo superiore a quello massimo stabilito dall'accordo fra le Società della Lnd e l'Aiac.

Ritenuto che:

- sono stati espletati molteplici tentativi di notificare la contestazione all'ultima residenza conosciuta del deferito, tutti risultati vani;
- che il deferito è obbligato a comunicare con tempestività al Settore Tecnico della Figc ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio, al fine di risultare sempre reperibile

**ORDINA**

alla Segreteria di questa Commissione di effettuare una ulteriore, ultimativa, notifica a mezzo Raccomandata A/R dell'atto di contestazione al sig. Maurizio Infusino nella residenza risultante

**DISPONE**

fino da ora che, in ogni caso, anche qualora detta notifica a mezzo Raccomandata A/R non dovesse andare a buon fine, la pubblicazione della presente ordinanza nel CU del Settore Tecnico costituirà comunque idoneo mezzo di informazione nei confronti del sig. Maurizio Infusino convocato dinnanzi a questa Commissione per l'udienza del 28 settembre 2007, ore 11.30, cui potrà partecipare previa eventuale presentazione di difese scritte nei termini di cui all'art. 36, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

**2) Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MARIN**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della assenza all'odierna udienza del sig. Marin, convocato su sua espressa richiesta;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 14/06/2007, ha deferito il sig. Marin alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, doppia attività di allenatore, prima per la Società

Savignanese, pur non essendo tesserato, e successivamente per la Società Santarcangelo.

Ritenuto che:

- dalla prove raccolte dall'Organo inquirente ed in particolar modo dalle dichiarazioni rese dal deferito nell'audizione del 19/03/2007 che assumono ruolo di confessione, i fatti di cui al deferimento risultano pienamente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURIZIO MARIN** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2007**.

### 3) Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE AZZI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Azzi assistito dal Suo legale;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 13/06/07, ha deferito il sig. Azzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva facendo ricorso al Tribunale di Ferrara, senza preventiva autorizzazione, contro la Società Spal 1907 violando, così, la clausola compromissoria;
- avute presenti le memorie difensive inviate;
- assunte le argomentazioni difensive oralmente svolte all'odierna udienza, come da separato verbale;
- assunte le prove documentali oggi depositate agli atti.

Ritenuto che:

- gli assunti della Procura Federale risultano documentalmente provati in modo pieno. Infatti, risulta per tabulas che il deferito ha adito l'Autorità Giudiziaria Ordinaria senza previo esperimento dei mezzi previsti dall'ordinamento sportivo e tanto meno concessione al medesimo di alcuna previa autorizzazione ad adire le vie legali dinanzi all'A.G.O..
- a nulla rileva che la richiesta economica del deferito attenga a somme assertivamente derivanti dal rapporto di natura "extracontrattuale" sportiva, perché ciò non corrisponde al vero, atteso che la lettera oggi prodotta del già vicepresidente della Spal 1907 Renzo Ricci chiarisce che le somme in questione rappresentavano la quantificazione del rimborso spese previsto espressamente nel contratto depositato in Lega;
- pertanto risulta violata la clausola compromissoria;
- alcun pregio può attribuirsi alla circostanza, dedotta dal deferito nelle proprie "controdeduzioni" del 21 giugno 2007, circa il fatto che l'A.G.O. abbia ritenuto la propria competenza poiché la contestata violazione consiste nell'aver omesso di ottenere la preventiva autorizzazione dalla Figc

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **DANIELE AZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, considerata anche la recidiva generica, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2007**.

### 4) Procedimento disciplinare a carico di **ROSSANO REDI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Redi, assistito dal Suo legale;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 05/06/07, ha deferito il sig. Redi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art.

35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito, nella stagione sportiva 2006/2007, che le funzioni di allenatore della Società Monselice Calcio, a Lui affidate, fossero in realtà svolte dal sig. Alessandro Zilio sprovvisto della prevista abilitazione e tesserato come calciatore per il Monselice Calcio;

- avute presenti le memorie difensive inviate;
- assunte le dichiarazioni dell'interessato e udite le ulteriori argomentazioni difensive oralmente svolte all'odierna udienza, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- dalle fonti di prova acquisite agli atti non emerge con sufficiente chiarezza la responsabilità del deferito;
- in tal senso si pongono le contrapposte dichiarazioni rese dai più testi sentiti sia dalla Procura che dalla difesa del deferito;
- d'altra parte l'unico asserito elemento obiettivo, e cioè la visione in incognito della partita Monselice-Alto Polesine del 29/10/2006 da parte dell'Ufficio Indagini, non offre alcun certo elemento di prova considerato che, come anche osservato dalla difesa del deferito, non è dato ricavare con certezza chi sia l'anonimo che ha indicato il calciatore Zilio, né che la persona indicata fosse detto calciatore.

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **ROSSANO REDI** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

## 5) Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE MANZARI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto della comunicazione del sig. Manzari relativa all'impossibilità di essere presente, per motivi di salute, all'odierna udienza, alla quale era stato convocato dietro sua richiesta;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 28/05/07, ha deferito il sig. Manzari alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 25 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fornito dichiarazioni non veritieri a mezzo di autocertificazione e per aver in tal modo indotto in errore i Commissari della Commissione preposti alla graduatoria per l'ammissione al corso per l'abilitazione ad allenatore di base organizzato dal Comitato Regionale della Puglia.

Ritenuto che:

- l'inculpato ha dichiarato nell'autocertificazione prodotta in allegato alla domanda di partecipazione al corso per "Allenatori di base" svoltosi a Bari dal 14.11.2005 al 17.12.2005, di aver svolto attività di calciatore dalla s.s. 1978/79 alla s.s. 1983/84 nell'AS Bisceglie, in serie D, e dalla s.s. 1986/87 fino alla s.s. 1993/94 in alcune squadre pugliesi di I e II categoria (precisamente nel S. Spirito Palese, nell'ASC Libertas Palese e nel Giovinazzo);
- dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini presso il CED della FIGC è risultato invece che l'inculpato è stato tesserato per l'AS Bisceglie dal 27.10.1979 fino alla s.s. 1986/87, mentre dalla s.s. 1989/90 non è più stato trovato negli archivi del CED;
- lo stesso inculpato in sede di interrogatorio presso l'Ufficio Indagini ha confermato quanto dichiarato nell'autocertificazione, senza tuttavia fornire alcun elemento utile a supportare quanto affermato, dichiarando anzi di non ricordare esattamente né le denominazioni societarie delle squadre pugliesi in cui avrebbe militato dopo aver lasciato l'AS Bisceglie, né i nomi dei dirigenti, sicché tali dichiarazioni non risultano attendibili;

- pertanto le informazioni fornite nell'autocertificazione allegata alla domanda di partecipazione al corso risultano false e non esatte, in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità imposti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
- dall'esame del Bando di ammissione al corso emerge che le false informazioni fornite nell'autocertificazione hanno influenzato l'esito del punteggio finale di ammissione in senso favorevole per l'inculpato

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MICHELE MANZARI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/09/2007**.

## 6) Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO EFISIO MELIS**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Melis;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 14/06/07, ha deferito il sig. Melis alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35, commi 1 e 2, e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto di fatto, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, l'attività di Responsabile tecnico della squadra Primavera del Cagliari pur non avendo la necessaria abilitazione a svolgere tale ruolo;
- avute presenti le memorie difensive inviate;
- assunte le dichiarazioni dell'interessato e udite le ulteriori argomentazioni difensive oralmente svolte all'odierna udienza, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- dalle fonti di prova acquisite agli atti non emerge con sufficiente chiarezza la responsabilità del deferito;
- in tal senso si pongono le conclusioni in forma dubitativa dell'Ufficio Indagini

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **GIORGIO EFISIO MELIS** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

## 7) Procedimento disciplinare a carico di **GIANFRANCO IBBA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Ibba;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 14/06/07, ha deferito il sig. Ibba alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver permesso, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, che le funzioni di allenatore della Primavera del Cagliari a Lui spettanti fossero svolte congiuntamente con il sig. Giorgio Efisio Melis, sprovvisto della necessaria abilitazione;
- avute presenti le memorie difensive inviate confermate integralmente nell'odierna udienza, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- dalle fonti di prova acquisite agli atti non emerge con sufficiente chiarezza la responsabilità del deferito;
- in tal senso si pongono le conclusioni in forma dubitativa dell'Ufficio Indagini

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **GIANFRANCO IBBA** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

## 8) Procedimento disciplinare a carico di **GUIDO POGGI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Poggi assistito dai Suoi legali;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 24/05/2007, ha deferito il sig. Poggi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, fin dalla stagione sportiva 2000/2001, oltre all'incarico per il quale è tesserato presso il settore giovanile dell'UC Sampdoria, anche mansioni tecniche per la Società US Angelo Baiardo;
- assunte le dichiarazioni dell'interessato e udite le ulteriori argomentazioni difensive oralmente svolte all'odierna udienza, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- nessuna delle eccezioni procedurali sollevate in via pregiudiziale dalla difesa del deferito coglie nel segno atteso che:
  - 1) sebbene l'esposto-denuncia del sig. Luigi Grasso, Presidente della Sanpierdarenese 1946, sia stato indirizzato a questa Commissione, detto esposto, senza esser sottoposto al vaglio dell'odierna Commissione, è stato immediatamente rimesso al competente Ufficio Indagini della Procura Federale a cura della segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C.. Pertanto, unicamente con il citato deferimento alla Procura Federale, questa Commissione ha preso visione del caso oggi sottoposto al suo vaglio;
  - 2) parimenti a nulla rileva il fatto che l'esposto sia stato formulato da soggetto inibito temporaneamente allo svolgimento della propria attività, considerato che l'esposto-denuncia non è attività sportiva ma esercizio di un potere di esposizione di fatti assertivamente ritenuti contro un determinato ordinamento (quello sportivo nel caso di specie) non precluso ad alcun soggetto, ove anche non appartenente all'ordinamento di cui si contesta il mancato rispetto delle norme.

Passando all'esame del merito della questione, questa Commissione, alla luce degli elementi probatori prodotti quest'oggi dalla difesa del sig. Poggi ed acquisiti agli atti del procedimento nonché ricevuta la precisazione scritta del sig. Giorgio Pompelli già sentito all'Ufficio Indagini, che rettifica la propria deposizione a suo tempo resa all'Ufficio Indagini, ritiene necessario ed opportuno un supplemento di indagine al fine di meglio accettare le circostanze che hanno dato luogo al deferimento.

Allo scopo la Procura federale, pur nella sua piena autonomia, vorrà disporre l'audizione di ulteriori testi a conoscenza dei fatti contestati al sig. Poggi, nonché la verifica delle deposizioni rese ex art. 391 cpp dei signori Saverio Strinati, Aldo Poloni, Carmelo Di Pietro, Angelo Valente, Michele Di Monte e Giorgio Pompelli convocando personalmente gli stessi

### **P.Q.M.**

sospende il procedimento e rimette ex art. 34.4 del CGS alla Procura federale per l'opportuno supplemento di indagine i documenti oggi depositati dalla difesa del sig. Guido Poggi, nonché il fax pervenuto a questa Commissione in data 24/07/2007 dal signor Giorgio Pompelli, allegando altresì il verbale dell'odierna udienza.

## 9) Procedimento disciplinare a carico di **GERARDO PASSARELLA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Passarella;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 30/05/2007, ha deferito il sig. Passarella alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2005/2006, doppia attività di allenatore, prima

per la Società Rinascita Campagna, pur non essendo tesserato, e successivamente per la Società Atella Monticchio;

- avute presenti le memorie difensive inviate;
- assunte le dichiarazioni dell'interessato e udite le ulteriori argomentazioni difensive oralmente svolte all'odierna udienza, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- il deferito ammette di avere svolto, nella stessa stagione sportiva 2005/2006, l'attività di allenatore della società Battipagliese, seppur privo del relativo contratto, e l'attività di allenatore, previa sottoscrizione di regolare contratto, con la società Atella Monticchio;
- tale circostanza è da sola sufficiente a far ritenere la colpevolezza del sig. Passerella, a nulla rilevando al riguardo se in realtà egli abbia di fatto svolto l'attività di allenatore effettivamente in favore della Battipagliese come egli afferma, ovvero della Rinascita Campagna Verde come sembra emergere dalla relazione dell'Ufficio Indagini;
- che, del pari, a nulla rileva la circostanza dell'asserito ma non comprovato fallimento della Società Battipagliese con la quale comunque il deferito non ha mai avuto un rapporto contrattualizzato, bensì solo e soltanto un confessato rapporto di fatto

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GERARDO PASSARELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/08/2007**.

#### 10) Procedimento disciplinare a carico di **FERNANDO D'ANNUNZIO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 30/05/2007, ha deferito il sig. D'Annunzio alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, nella stagione sportiva 2006/2007, che le funzioni di allenatore della Società Monteodorisio, a Lui affidate, fossero in realtà svolte dal sig. Tommaso Cifolillo, sprovvisto della prevista abilitazione e tesserato come calciatore per il Monteodorisio;
- avute presenti le memorie difensive inviate.

Ritenuto che:

- per stessa ammissione del deferito i fatti contestati risultano sussistenti;
- ad ulteriore riprova si rinvengono convergenti testimonianze, nonché l'osservazione diretta da parte dell'Ufficio Indagini di due partite (Monteodorisio - Fresa del 07/01/07 e Monteodorisio - Fossa Cesia del 14/01/2007);
- non risultano giustificate da idonea documentazione medica il precario stato di salute del deferito

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FERNANDO D'ANNUNZIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2007**.

#### 11) Procedimento disciplinare a carico di **RAFFAELE FARCI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 24/05/2007, ha deferito il sig. Farni alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva

2006/2007, doppia attività di allenatore, per la Società Monserrato, con regolare tesseramento, e per la Scuola Calcio della Società Gemini Pirri;

- avute presenti le memorie difensive inviate.

Ritenuto che:

- dall'attività istruttoria emergono elementi probatori precisi e concordanti, alcuni dei quali acquisiti attraverso la diretta percezione dell'Organo inquirente, altri acquisiti attraverso dichiarazioni testimoniali supportate da ulteriori riscontri probatori

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **RAFFAELE FARCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2007**.

## 12) Procedimento disciplinare a carico di **GIANFRANCO TRUPIA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 24/05/2007, ha deferito il sig. Trupia alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 42, comma 2, del Regolamento della Lnd, per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2004/2005, un accordo con l'Associazione Sportiva Feeling Calcio Tobbianese, che prevedeva un pagamento in un numero superiore alle 4 rate previste dalle norme regolamentari vigenti.

Ritenuto che:

- dagli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui è dato rinvenire il lodo del Collegio Arbitrale della Lnd del 20/05/2006 (CU n. 7 Stagione Sportiva 2005/06), emerge il fondamento del fatto contestato al sig. Trupia;
- con l'atto di integrazione dell'accordo tipo tra Società aderenti alla Lnd e allenatori dilettanti intervenuto in data 21/09/2006 è stato espressamente convenuto che non costituisce motivo di deferimento l'eventuale pattuizione del pagamento in numero di rate superiori a quattro del premio di tesseramento annuale e del rimborso spese;
- peraltro l'accordo integrativo in questione non è idoneo (e non ha efficacia) a modificare né tanto meno ad abrogare l'art. 42 del Regolamento della Lnd che continua a trovare applicazione;
- tuttavia non sfugge a questa Commissione lo spirito che ha indotto a perfezionare il ridetto accordo integrativo anche avuto presenti le esigenze economico-finanziarie delle società di calcio dilettantistiche

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIANFRANCO TRUPIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/08/2007**.

## 13) Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO BENEDETTI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 05/06/2007, ha deferito il sig. Benedetti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2005/2006, doppia attività di allenatore, prima per la Società US Imperia, pur non essendo tesserato, e successivamente per la Società Sarzanese Calcio;
- avute presenti le memorie difensive inviate.

Ritenuto che:

- il fatto contestato è stato espressamente ammesso dal deferito

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIORGIO BENEDETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, considerata anche la recidiva specifica, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2008**.

**14) Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI RENNA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 12/06/2007, ha deferito il sig. Renna alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2005/2006, doppia attività di allenatore, prima per la Società Fortitudo Ponte Vituliano, con regolare tesseramento, e successivamente per la Società Cicciano;
- avute presenti le memorie difensive inviate.

Ritenuto che:

- la Segretaria Nazionale AIAC ha ricevuto una segnalazione dall'allenatore dell'Ercolanese Francesco Fabiano, secondo la quale il sig. Renna, in occasione della partita Ercolanese – Cicciano del 20.11.2005 avrebbe accompagnato la squadra del Cicciano in campo e negli spogliatoi, nonostante che lo stesso Renna fosse tesserato per la s. s. 2005/2006 per la società Fortitudo Ponte Vituliano, dalla quale era stato in precedenza esonerato;
- tuttavia, come affermato nelle stesse conclusioni della relazione dell'Ufficio Indagini allegata agli atti, non sussiste un puntuale deciso e completo riscontro di quanto pur segnalato all'AIAC Regionale dall'allenatore Fabiano;
- del resto lo stesso Fabiano, interrogato dall'Ufficio Indagini, ha affermato solamente, in modo generico, di aver visto entrare nello spogliatoio il Renna, senza però precisare se ciò fosse accaduto anche a fine gara e nell'intervallo;
- non sussistono altri elementi di prova in ordine all'attività di allenatore che il sig. Renna avrebbe prestato per il Cicciano nella s.s. 2005/06;
- pertanto non risultano sufficientemente provati i fatti addebitati all'inculpato, in quanto per vincere l'onere probatorio che incombe sulla Procura occorrerebbero ulteriori riscontri documentali o accertamenti diretti dell'Ufficio Indagini, nella specie del tutto mancanti

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **GIOVANNI RENNA** dall'addebito contestato.

**15) Procedimento disciplinare a carico di ROBERTODI MARCO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 14/06/2007, ha deferito il sig. Di Marco alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 38, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, doppia attività, prima quale dirigente ed allenatore di fatto della Società Goliardica Priaruggia e, successivamente, per la Società Rapallo Ruentes 1914;
- avute presenti le memorie difensive inviate.

Ritenuto che:

- risultano documentalmente provati gli addebiti mossi nei confronti del deferito il quale nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio riconosce le proprie responsabilità pur addebitandole ad una irrilevante ignoranza legis

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ROBERTO DI MARCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2007**.

Pubblicato in Firenze il 26 Luglio 2007.

Il Presidente  
Azeglio Vicini